



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0001891 P-4.22.1

del 17/02/2017



16006917

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

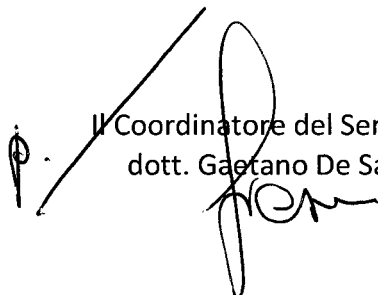
Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)* - COM(2016) 863.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.


Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E
CORTE DI GIUSTIZIA UE
INFOATTIUE@GOVERNO.IT

E P.C.

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO
E DELLA TUTELA DEL MARE
NUCLEOVALUTAZIONE.ATTIUE@MINAMBIENTE.IT

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DGUE.SEGRETERIA@ESTERI.IT

Oggetto: relazione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)

Facendo seguito alla nota prot. n. 0000590 del 19 gennaio 2017, si trasmette per i seguiti di competenza la relazione di cui all'art. 6 della legge 234 del 2012, relativa alla proposta di regolamento in oggetto e l'allegata tabella di corrispondenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)

Gilbert

o

Dialuce

Firmato
digitalmente da
Gilberto Dialuce
Data:
2017.02.15
19:57:21 +01'00'

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 234 DEL 2012.

Oggetto dell'atto: relazione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)

- Codice del Consiglio: 15149/16
- Codice della proposta: COM (2016) 863
- Codice interistituzionale: 2016/0378 (COD)
- WP Commissione (2016): presente

Premessa

La proposta di regolamento di cui all'oggetto si colloca all'interno di un pacchetto di otto proposte legislative nel settore energetico presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016 (cd. *Clean Energy for all Europeans*), con l'intento di compiere alcuni significativi passi avanti verso la piena attuazione della strategia per un'Unione dell'energia, di cui alla comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici".

Le proposte del pacchetto *Clean Energy* sono strettamente interrelate e riguardano:

- politiche climatiche in ambito di efficienza energetica ed energie rinnovabili, per le quali si propone una normativa che guardi oltre il 2020, in continuità con il quadro delle politiche esistenti, per il raggiungimento di obiettivi europei al 2030;
- il disegno del mercato elettrico, con cui si interviene sul quadro normativo esistente per tener conto delle evoluzioni del mercato dall'adozione del terzo pacchetto energia (2009) nell'ottica di stimolare un ruolo più centrale del consumatore e del consumatore/produttore sui mercati energetici, di migliorare la capacità degli Stati membri di far fronte a rischi di sistema e a situazioni di emergenza dell'approvvigionamento elettrico e rafforzare la cooperazione tra autorità di regolazione;
- la *governance* dell'Unione dell'energia.

In particolare la proposta di rifusione del Regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia si colloca nel nuovo disegno del mercato elettrico composto dalla Proposta di direttiva sulle norme comuni per un mercato interno dell'elettricità (rifusione Direttiva 72/2009) COM (2016) 864, dalla Proposta di Regolamento sul mercato interno dell'elettricità (rifusione Reg. 714/2009) COM(2016) 861 e dalla Proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'elettricità (abroga Direttiva 2005/89/EC) COM(2016) 862 con cui condivide la Valutazione di Impatto. Le disposizioni del Regolamento ACER non possono pertanto prescindere da una lettura congiunta dei suddetti atti legislativi.

L'assetto istituzionale che deriva dal combinato disposto dall'insieme delle proposte legislative è quello di un generale irrobustimento dei poteri dell'ACER sulle questioni transfrontaliere al fine di favorire l'assunzione di decisioni coordinate a livello regionale.

La proposta di rifusione del regolamento in esame persegue il principale obiettivo di adeguare i compiti e funzioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito ACER) al nuovo disegno del mercato elettrico alla luce dei cambiamenti intervenuti nel settore.

Tali cambiamenti riguardano in particolare la sempre maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili che comporta la necessità di adeguare le regole di gestione del mercato e delle reti ad un mercato più flessibile. Si è infatti assistito al passaggio da un modello di mercato basato su grandi impianti di generazione elettrica alimentati perlopiù da fonte fossile ad una generazione diffusa dove le rinnovabili svolgono un ruolo sempre maggiore nel mix energetico ed in cui i consumatori avranno la possibilità di partecipazione attiva.

Si è altresì registrata una maggiore integrazione dei mercati elettrici che comporta maggior coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione ed i regolatori nazionali. La cooperazione regionale, in tale contesto, può migliorare il funzionamento del mercato e ridurre i costi dell'energia.

L'iniziativa sull'assetto del mercato dell'energia elettrica, di cui il regolamento sull'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia fa parte ha pertanto lo scopo di adeguare le vigenti regole alle nuove realtà del mercato, consentendo la libera circolazione dell'energia elettrica dove e quando ve ne è una maggiore necessità tramite segnali di prezzo non falsati, conferendo al contempo un ruolo attivo ai consumatori, traendo i massimi benefici per la società dalla concorrenza transfrontaliera e fornendo i segnali e gli incentivi adeguati a orientare gli investimenti necessari per la decarbonizzazione del sistema energetico.

A. Rispetto dell'ordinamento europeo

A1 Principio di attribuzione e correttezza della base giuridica

La base giuridica è correttamente individuata nell'art. 194 del TFUE che definisce le competenze dell'UE nel settore dell'energia in particolare per quanto qui rileva circa l'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato dell'energia.

A2. Sussidiarietà

Si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà. Le disposizioni introdotte nel regolamento in oggetto si inseriscono nel contesto della creazione di un mercato integrato dell'energia ed il livello di attuazione va individuato in quello sovranazionale. La creazione di un mercato interno dell'energia pienamente integrato, basato sulla regolazione degli scambi di energia, sulla gestione delle infrastrutture energetiche e su un determinato livello di standardizzazione dei prodotti, che abbia l'obiettivo di offrire energia competitiva e sostenibile

può essere realizzato solo attraverso un sistema di norme nazionali coerenti. Va altresì osservato che una crescente interconnessione dei mercati nazionali richiede un maggiore livello di coordinamento tra gli attori del mercato ivi comprese le autorità di regolazione nazionali. Il ruolo di ACER quale coordinatore dell'azione delle autorità di regolazione nazionali è stato mantenuto e rafforzato con la assegnazione di competenze aggiuntive su questioni di rilevanza transfrontaliera laddove il livello di gestione prettamente nazionale risulterebbe non adeguato.

A3. Proporzionalità

Sono condivisibili le considerazioni espresse dalla Commissione europea nella relazione che accompagna la proposta con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità.

Si è ritenuto di non precedere con una armonizzazione spinta quale la creazione di un regolatore unico indipendente europeo, ritenuto troppo gravoso, quanto piuttosto alla creazione di condizioni di parità per tutti gli attori del mercato in particolare su questioni in cui le opportunità commerciali si estendono oltre i confini nazionali.

Le misure proposte dalla Commissione non sostituiscono il ruolo dei governi nazionali e delle autorità di regolazione nazionali. Viene piuttosto sostenuto un coordinamento più efficace tra i regolatori nazionali in un contesto regionale.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B1. Valutazione del progetto e urgenza

Nell'ambito del nuovo disegno del mercato elettrico, la proposta di revisione del regolamento ACER del 2009 mira ad adeguare anche la vigilanza regolamentare alle nuove realtà ed esigenze dei mercati elettrici europei, sempre più interconnessi, nell'ottica di attribuire maggiore importanza al coordinamento regionale. In particolare ad ACER sono assegnate nuove funzioni con riferimento alla supervisione dei mercati all'ingrosso dell'elettricità ed alla gestione delle infrastrutture transfrontaliere.

In sintesi le principali novità introdotte sono:

- Codici di rete per l'energia elettrica

All'ACER sono conferite maggiori responsabilità nella elaborazione e nella presentazione alla Commissione delle proposte di codice di rete. L'Agenzia avrà potere decisorio in merito a termini, metodi ed algoritmi per l'attuazione dei codici di rete e per la messa a punto di orientamenti nel settore dell'energia elettrica.

Viene confermato il ruolo di ENTSOE quale consulente tecnico nella elaborazione della proposta.

I DSO parteciperanno allo sviluppo delle proposte di codici di rete attraverso un ruolo accresciuto.

- Contesto regionale

E' introdotto un processo decisionale a livello regionale. Il Direttore di ACER dovrebbe potersi esprimere sulla valenza regionale o meno di una determinata questione. Se il comitato dei regolatori ritiene, con il Direttore di ACER, che una questione ha rilevanza

regionale, un sottocomitato regionale dovrebbe preparare la relativa decisione che dovrebbe essere poi adottata o respinta dallo stesso comitato dei regolatori.

Ad ACER vengono altresì conferiti responsabilità in merito al monitoraggio ed all'analisi delle prestazioni dei centri operativi regionali (ROC), al monitoraggio delle funzioni esercitate dai TSO operanti nel sistema elettrico ed alla approvazione delle proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione dell'adeguatezza.

- Organizzazione dell'Agenzia

Sono state in gran parte mantenute le disposizioni già contenute nel regolamento esistente. In particolare il regolamento in esame conferma il ruolo di ACER nel coordinamento delle decisioni assunte dai regolatori nazionali. In tale contesto non viene modificato il funzionamento e la composizione del Comitato dei regolatori. Tra le novità introdotte si segnala l'obbligo annuale da parte del Consiglio di Amministrazione di redazione di un documento di programmazione, annuale e pluriennale, contenente gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi compresi gli indicatori di prestazione.

Più nel dettaglio, il complesso dell'iniziativa sul disegno del mercato elettrico mira ad attribuire all'Agenzia altri compiti in aggiunta a quelli che già svolge, per conseguire una serie di obiettivi ricordati in premessa.

Tra questi si segnalano:

- valutazione della sicurezza del sistema attraverso il vaglio dei meccanismi di remunerazione della capacità, così come la creazione e il monitoraggio dei centri operativi regionali;
- vigilanza sulle prestazioni dei mercati. Tra i compiti dell'ACER vi è anche la messa a punto di una metodologia che, sulla base di indicatori, determini le prestazioni dei mercati rispetto alla sicurezza dell'approvvigionamento;
- configurazione dei nuovi centri operativi regionali (ROC);
- Assicurare l'interoperabilità, la comunicazione e il monitoraggio delle prestazioni regionali;
- Migliorare l'efficienza del mercato all'ingrosso;
- Dirimere le controversie presentate dalle autorità nazionali di regolamentazione;
- Istituire a livello di Unione europea un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) e assicurarne il funzionamento e la cooperazione con i TSO;
- Approvare e modificare le metodologie per identificare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale, con analisi e modifiche regolari della metodologia.

I temi del nuovo assetto del mercato dell'elettricità saranno oggetto di un primo scambio di vedute in occasione del Consiglio dei Ministri dell'Energia del prossimo 27 febbraio.

B2. Conformità del progetto all'interesse nazionale, prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

La creazione di un mercato pienamente integrato con conseguente allineamento dei costi dell'energia e riduzione dei differenziali di prezzo tra i mercati transfrontalieri risponde agli interessi nazionali.

Tuttavia, la tendenza ad attribuire maggiori poteri di intervento ad ACER e ad ENTSO-E per quanto concerne la definizione di criteri e metodologie rischia di ridimensionare gli spazi di manovra degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolazione.

Ciò è particolarmente rilevante nel caso della determinazione dei meccanismi di capacità per assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, che sono in corso di definizione nell'ordinamento nazionale, laddove si conferisce ad ACER il potere di approvare e modificare, ove necessario, le relative proposte di metodologia e calcolo.

Più in particolare, appare rilevante mantenere il ruolo degli Stati membri, quali soggetti responsabili della continuità e della sicurezza del servizio elettrico, nell'elaborazione delle analisi di adeguatezza sui cui basare la decisione di introdurre eventuali meccanismi di capacità a livello nazionale. Alla stessa stregua, occorrerà mantenere un livello nazionale nella determinazione dei calcoli relativi alla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità ed alla capacità massima disponibile per la partecipazione della capacità di generazione estera, tenendo conto degli specifici meccanismi di capacità già operanti.

Tale compressione di poteri si osserva altresì nella disposizione che attribuisce ad ACER compiti attualmente in capo alle autorità nazionali di regolazione di revisione ed approvazione di termini e metodologie predisposte dai TSO sulla base dei codici di rete.

Appare infine opportuno accompagnare i nuovi compiti e ruoli dell'Agenzia con un rafforzamento dell'indipendenza e delle competenze tecniche di ACER attraverso l'attribuzione di risorse specifiche adeguate ai nuovi compiti per evitare che un'organizzazione interna troppo debole non consenta ad ACER di svolgere in posizione di terzietà il proprio compito di Regolatore indipendente. L'ampliamento dei poteri e delle competenze di ACER richiede inoltre un riequilibrio della governance interna all'Agenzia con particolare riferimento alle regole di voto del Board dei Regolatori. In tale contesto occorrerebbe prevedere regole di voto più articolate e maggiormente adeguate ai diversi ambiti decisionali in luogo della maggioranza semplice (un regolatore un voto) presente nella proposta in parola.

C. Valutazione di impatto

C1. Impatto finanziario

Non vi sono impatti finanziari direttamente riconducibili all'attuazione delle disposizioni del Regolamento in esame.

Gli impatti finanziari associati alla proposta legislativa riguardano le risorse allocate per il funzionamento dell'Agenzia con particolare riferimento alle nuove funzioni ad essa assegnate, quali la valutazione dell'adeguatezza del sistema e l'istituzione dei centri operativi regionali. Secondo la valutazione di impatto della Commissione tali risorse sono commisurate al reclutamento di 18 Unità a tempo pieno aggiuntive al 2020.

C2. Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e autonomie locali e sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'attuazione del regolamento in esame non implicherà effetti sull'ordinamento nazionale andando esclusivamente ad incidere sui compiti e funzioni dell'Agenzia.

C3. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

In astratto, l'attribuzione di nuovi compiti all'Agenzia in materia di supervisione dei mercati all'ingrosso dell'elettricità ed alla gestione delle infrastrutture transfrontaliere, in un contesto di maggiore integrazione dei mercati, offre la possibilità di disporre di uno strumento volto ad un mercato dell'energia più competitivo con potenziali benefici per cittadini e imprese. In particolare la piena integrazione dei consumatori industriali e residenziali nel sistema elettrico consentirebbe di beneficiare della fluttuazione dei prezzi attraverso una partecipazione attiva di cittadini e imprese al mercato dell'elettricità.

ALLEGATO alla relazione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione).

TABELLA DI CORRISPONDENZA ai sensi dell' Art. 6, comma 5 della L. 234 del 2012

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
<i>art.</i>	<i>materia</i>	<i>D.lgs 93/2011</i>	<i>Le norme del regolamento afferiscono in maniera esclusiva al funzionamento dell'Agenzia ed ai rapporti di questa con le autorità nazionali di regolazione.</i> <i>Le competenze di quest'ultima sono disciplinate dal D.lgs. 93/2011</i>
1	Istituzione e obiettivi	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
2	Atti dell'Agenzia	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
3	Compiti generali	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
4	Compiti dell'Agenzia relativi alla cooperazione del gestore dei sistemi di trasmissione	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
5	Compiti dell'Agenzia in relazione all'elaborazione e all'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti	Disposizione non rivolta agli Stati membri	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
6	Compiti dell'Agenzia in relazione alle autorità nazionali di regolazione	Art. 46 D.lgs 93/2011 comma 6	L'articolo in questione regola i rapporti istituzionali tra l'Autorità nazionale di regolazione AEEGSI con le altre Autorità di regolazione e ACER
7	Coordinamento dei compiti regionali all'interno dell'Agenzia	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
8	Compiti dell'Agenzia in relazione ai centri operativi regionali	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
9	Compiti dell'Agenzia in relazione ai gestori del mercato elettrico designati	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
10	Compiti dell'Agenzia in relazione all'adeguatezza della generazione e alla preparazione ai rischi	-	
11	Compiti dell'Agenzia in relazione alle decisioni di deroga e certificazione	-	
12	Compiti dell'Agenzia in relazione alle infrastrutture	-	
13	Compiti dell'Agenzia in relazione all'integrità e alla trasparenza dei mercati all'ingrosso	-	
14	Attribuzione di nuovi compiti all'Agenzia	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
15	Consultazione e trasparenza	-	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
16	Monitoraggio e comunicazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale	-	
17	Natura giuridica	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
18	Struttura amministrativa e di gestione	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
19	Composizione del consiglio di amministrazione	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
20	Funzioni del consiglio di amministrazione	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
21	Programmazione annuale e pluriennale	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
22	Composizione del comitato dei regolatori	-	
23	Funzioni del comitato dei regolatori	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
24	Il direttore	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
25	Compiti del direttore	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
26	Istituzione e composizione della	Disposizione non rivolta agli Stati membri	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
	commissione dei ricorsi		
27	Membri della commissione dei ricorsi	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
28	Esclusione e ricusazione della commissione dei ricorsi	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
29	Decisioni impugnabili	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
30	Gruppi di lavoro	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
31	Struttura del bilancio	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
32	Tasse	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
33	Formazione del bilancio	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
34	Esecuzione e controllo del bilancio	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
35	Rendicontazione e scarico	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
36	Regolamentazione finanziaria	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
37	Lotta antifrode	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
38	Privilegi e immunità e accordo sulla sede	-	
39	Personale	-	
40	Responsabilità dell'Agenzia	Disposizione non rivolta agli Stati membri	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
41	Trasparenza e comunicazione	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
42	Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
43	Accordi di cooperazione	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
44	Disposizioni in materia linguistica	Disposizione non rivolta agli Stati membri	
45	Valutazione	-	
46	Abrogazione	-	
47	Entrata in vigore	-	